Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2238.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1321, che porta modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2239.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2240.

Istituzione in Libia del monopolio del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto il R. decreto 23 giugno 1932-X, n. 980, che approva le norme per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire in Libia il monopolio del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate, allo scopo di regolarne la importazione e la vendita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione e la vendita in Libia del tè e dei suoi surrogati, da determinarsi con decreto del Governatore generale, del carcadè e del mate, sono riservati al Governo della Colonia.

Art. 2.

Il servizio del monopolio del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate è affidato all'azienda di cui all'art. 1 delle norme approvate col R. decreto 23 giugno 1932-X, n. 980, che assume la denominazione di « Amministrazione dei monopoli della Libia ».

Art. 3.

Il Governatore generale della Libia, su proposta del direttore dei monopoli, sentito il Comitato consultivo dell'Amministrazione, tenuto conto del mercato locale, stabilirà, con suo decreto, i tipi di tè, e per ciascun tipo, la qualità, che dovranno essere posti in vendita.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità dei condizionamenti da adottare per ciascun tipo e qualità di tè.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, sarà regolata l'organizzazione ed il funzionamento dei seguenti organi di vendita e di smercio dei generi di monopolio in tutto il territorio della Libia:

1° magazzini di deposito-vendita da istituire in ciascun capoluogo di provincia e nel capoluogo del territorio militare del sud;

2° magazzini di vendita gestiti da impiegati dell'Amministrazione;

3° rivendite per lo smercio al minuto di tutti i generi di monopolio.

Art. 5.

I prezzi di vendita al pubblico del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate, saranno stabiliti dal Governatore generale della Libia, con proprio decreto, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 6.

I prezzi di cessione del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate ai rivenditori, saranno quelli fissati con decreto del Governatore generale per la vendita al pubblico, diminuiti dell'otto per cento.

Tale differenza rappresenta l'aggio dovuto ai rivenditori.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, sarà determinata, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del R. decreto 23 giugno 1932-X, n. 980, la quota percentuale che dovrà essere considerata entrata fiscale da versarsi al bilancio della Libia, e la quota percentuale che dovrà essere considerata entrata commerciale da versarsi al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 7.

Le disposizioni penali per le infrazioni alle leggi sul monopolio dei tabacchi, contenute nella legge 21 gennaio 1929-VII, n. 67, sono estese alla Libia, in quanto applicabili, per il monopolio del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate.

Art. 8.

Per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli della Libia sarà provveduto con personale a contratto e con personale appartenente a ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, a' termini dell'art. 16 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, nonchè con salariati. Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, verrà regolata l'assunzione ed il trattamento economico dei salariati metropolitani ed indigeni.

Art. 9.

Per il personale a contratto dell'Amministrazione dei monopoli della Libia, le attribuzioni demandate alla Commissione di cui all'art. 12 del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929-VII, e successive modificazioni, sono devolute al Comitato consultivo dell'Amministrazione medesima.

Art. 10.

Il Governatore generale della Libia stabilirà, con suo decreto, la data di entrata in vigore del presente decreto.

Tutti coloro che alla data predetta si trovino in possesso di tè e dei suoi surrogati, di carcadè e di mate, in quantità superiore ad un quintale, devono farne denuncia, entro cinque giorni, all'Autorità governativa più vicina al luogo del deposito e tenere la merce a disposizione dell'Amministrazione dei monopoli che l'acquisterà al prezzo fissato da una Commissione da nominarsi dal Governatore generale.

Per la durata di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà tollerata la vendita al minuto, nei negozi non autorizzati, del tè e dei suoi surrogati, del carcadè e del mate che non siano di provenienza del monopolio.

Art. 11.

Su proposta del Governatore generale saranno apportate, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, ai bilanci della Libia e dell'Amministrazione dei monopoli della Libia, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2241.

Composizione del Consiglio di amministrazione del Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1890, n. 7243;
Visto il R. decreto 20 settembre 1895, n. 683;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1916, n. 193;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 aprile 1917, n. 716;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Riconosciuta la necessità di modificare la composizione del Consiglio per l'amministrazione del patrimonio del Regio conservatorio di musica di Napoli;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio per l'amministrazione del patrimonio del Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella », in Napoli, si compone di cinque membri dei quali uno nominato dal Ministero dell'educazione nazionale e quattro sono membri di diritto, nelle persone del presidente del Conservatorio, del direttore del Conservatorio, dell'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli e dell'ingegnere capo del Genio civile di Napoli.

I due ultimi possono farsi rappresentare alle adunanze da un loro sostituto.

Il presidente ed il vice presidente del Consiglio sono rispettivamente il presidente ed il direttore del Conservatorio.

Il consigliere di nomina ministeriale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il direttore di segreteria del Regio conservatorio di musica adempie le funzioni di segretario del Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2242.

Estensione alla Libia delle disposizioni del R. decreto-legge 15 settembre 1936-XIV, n. 2136, sulla proroga del funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1927-V, n. 1050, relativo alla estensione ed adattamento in Libia della legge sulla difesa dello Stato;

Visto il R. decreto 17 giugno 1929-VII, n. 1200, e la legge 15 giugno 1933-XI, n. 698, che hanno modificato il decreto precedente;
Vista la legge 4 giugno 1931-IX, n. 674, ed il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, convertito nella legge 24 maggio 1937, n. 997, con i quali è stato prorogato il termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, e del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tribunale speciale della Libia, istituito con il R. decreto 2 giugno 1927-V, n. 1050, modificato con R. decreto 17 giugno 1929-VII, n. 1200, e con la legge 15 giugno 1933-XI, n. 698, continuerà a funzionare, con le norme stabilite dai decreti e dalla legge predetti, fino al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 2.

Il Tribunale speciale della Libia, su richiesta del pubblico ministero, o per iniziativa del presidente, quando sia intervenuta la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio, può rimettere gli atti al giudice competente, secondo le norme ordinarie, ove ne ravvisi la convenienza e si verifichi taluna delle circostanze indicate nell'art. 311 del Codice penale.
La decisione è presa dal Tribunale speciale con sentenza in Camera di consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI.
Nomina del gr. uff. ing. dott. Michele Tucci a direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nel Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, il gr. uff. ing. dott. Michele Tucci, ispettore generale, è nominato direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali nel Ministero delle finanze, con l'annuo stipendio di lire trentaseimila (L. 36.000) ed il supplemento di servizio attivo di lire dodicimila (L. 12.000), al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e con lo stipendio pensionabile di lire trentaseimila (L. 36.000).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*
Registro 13 *Finanze, foglio* 378. — D'ELIA.

(161)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Salerno »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. avv. Manlio Serio è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dalla esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*
Registro 27 *Lavori pubblici, foglio* 180.

(163)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 dicembre 1937-XVI.
Disposizioni relative alla normalizzazione di materiali ed alla estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli Stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;
Visti i decreti del Capo del Governo 11 febbraio 1935-XIII e 15 novembre 1936-XV con i quali sono state rese di osservanza obbligatoria le unificazioni delle viti e dei dadi grezzi, le quali costituiscono la base dell'unificazione dei bulloni grezzi;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 dicembre 1937-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 328 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa quadra e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 329 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa quadra larga e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 330 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa cilindrica e dado esagono alto (bulloni da coperta). Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 331 - 24 settembre 1935-XIII. Bulloni grezzi a testa tonda stretta e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 332 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa tonda larga e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 333 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa svasata stretta piana e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 334 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa svasata stretta con calotta e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 335 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa svasata larga e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 336 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa conica e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 337 - 24 settembre 1935-XIII: Gambi filettati grezzi, da saldare, con dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa.
Pertanto, entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.
Inolre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte 16).
Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.
Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.
Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 dicembre 1937 - Anno XVI

(175) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Salerno come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopra citata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 19 aprile 1934, n. 777, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto approvato dal Regio commissario preposto alla gestione straordinaria del sopra cennato Istituto con delibera 1° aprile 1937, e modificato con delibera 30 settembre stesso anno;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Salerno ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 29 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1937-XVI. I successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV

(164) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1938-XVI.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta;

Determina:

Art. 1.

Chiunque intende fabbricare antiparassitari per piante da frutta con impiego di oli minerali lubrificanti, in esenzione da tassa di vendita a termini del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1941, deve presentare domanda al Ministero delle finanze indicando l'ubicazione dello stabilimento, il processo di lavorazione seguito, la natura, la specie e la quantità dei prodotti che gli interessati intendono aggiungere ai suindicati oli minerali lubrificanti per la preparazione degli antiparassitari.

Art. 2.

L'approvazione della formula di preparazione è riservata al giudizio insindacabile del Ministero delle finanze che provvede sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Art. 3.

Gli oli minerali lubrificanti da impiegare in esenzione da imposta agli effetti del presente decreto saranno avviati agli stabilimenti produttori di antiparassitari per piante da frutta in cauzione per la tassa di vendita, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge doganale, per il trasporto delle merci estere da una dogana all'altra ed ove non vengano subito impiegati sotto vigilanza fiscale saranno depositati in apposito magazzino fiduciario assimilato ai magazzini doganali di proprietà privata od almeno in appositi serbatoi suggellati dal personale finanziario.

Art. 4.

Il reparto dello stabilimento ove si effettua la preparazione degli antiparassitari per piante da frutta, dovrà essere sottoposto a vigilanza permanente con le modalità da concretarsi dall'Ufficio tecnico erariale competente per assicurare che gli oli minerali lubrificanti, ammessi all'agevolezza, non vengono sottratti per altri usi.

Art. 5.

Le spese relative alla vigilanza finanziaria di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Media dei cambi e dei titoli

dell'11 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,07
Francia (Franco)	64,40
Svizzera (Franco)	440 —
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,71
Danimarca (Corona)	4,244
Norvegia (Corona)	4,777
Olanda (Fiorino)	10,585
Polonia (Zloty)	360,50
Portogallo (Scudo)	0,8643
Svezia (Corona)	4,901
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,975
Id. 3,50% (1902)	71 —
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,30
Rendita 5% (1935)	92,90
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,75
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,625
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,90

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 6 posti di volontario conservatore aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 1° aprile 1935, n. 343 e 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100, e 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche dell'Università di Roma, Perugia, Padova, Pavia o del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di laurea in scienze sociali e sindacali rilasciate dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di altro titolo equipollente.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo.

Detto limite di età è elevato:

1° a 40 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

2° a 40 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza poter sostenere gli esami per essere richiamati in Africa Orientale e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito al competente ufficio di Regia procura la domanda corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili. Gli altri documenti possono essere presentati dai candidati di cui trattasi non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° estratto o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale, nonchè per i minorati dell'A. O., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6° diploma originale, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università, di laurea in giurisprudenza o del titolo equipollente;

7° tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda della età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal

Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11° documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Uff. IV), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato è insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni 18 e 19 aprile 1938-XVI.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo, ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato *C* al R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

Alla prova orale potranno partecipare coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, per non aver potuto sostenere nel passato concorso la prova orale, per richiamo alle armi o comunque in causa del servizio militare, pur avendo superato la prova scritta.

Art. 11.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari conservatori aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati conservatori aggiunti (grado 11° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 12.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 24 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(174)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.